

		Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO MARCONI" PATERNÒ - RAGALNA Via Virgilio 3 - 95047 PATERNÒ (CT) Tel. 095/841296/ 095 620161		
Cod. Meccanografico CTIC84200B Cod. IPA istsc_ctic84200b Cod. Fiscale 80008070874 Cod. Univoco UFLNJH PEO _ctic84200b@istruzione.it PEC comprensivomarconi@pec.it Sito Web www.icmarconiscuola.edu.it				

CIRCOLARE N. 58 A.S. 2024/2025

Paternò, 21 settembre 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MARCONI"-PATERNÒ
 Prot. 0008042 del 21/09/2024
 VII (Uscita)

Al Personale
 Al sito web

OGGETTO: Ferie del personale docente e ATA – CCNL 2019/2021

Con la presente si riepilogano le norme concernenti le ferie del personale docente e ATA, alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNL 2019/2021.

Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. Sono regolamentate dagli articoli 13 del CCNL scuola 2006/2009 e dall'art. 35 del recente CCNL 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Dal punto di vista della disciplina legale, il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Si tratta dunque di una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, a tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Ferie del personale con contratto a tempo indeterminato

Per il personale docente e ATA di ruolo, le ferie sono regolamentate dall'art.13 comma 1 del CCNL 2006/2009 secondo cui *“il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”*.

Le ferie sono così ripartite:

32 giorni per il personale scolastico con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni;

30 giorni per il personale scolastico con un'anzianità di servizio non superiore a 3 anni.

Nel calcolo delle tre annualità si tengono in considerazione anche gli anni con contratto a tempo determinato.

La stessa normativa si applica anche al personale scolastico che presta servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, cioè con contratto al 31 agosto.

Calcolo delle ferie e assenze

Le ferie non subiranno decurtazioni e non si interromperà la loro maturazione nel caso il dipendente dovesse effettuare:

- Assenze per cui spetti la retribuzione per intero (ad es. congedi di maternità o di paternità, congedi parentali, permessi retribuiti per motivi personali o familiari, permessi per lutto, congedo matrimoniale, permessi ex L. 104/92);
- assenze per cui spetti la retribuzione in modo parziale (ad es. congedo parentale retribuito al 30%, assenze per malattia retribuite al 90% o al 50%).

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2005 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne alleggerà una specifica.

Non saranno maturate ferie invece nel caso di:

- tutte le tipologie di aspettativa non retribuite.

Ferie e part-time

Nel caso di part-time orizzontale, il lavoratore ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di part-time verticale, il dipendente ha invece diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Monetizzazione delle ferie non godute

Le ferie non possono essere monetizzate (cioè convertite in denaro), fatta eccezione nei casi in cui il mancato godimento non sia dovuto al dipendente, come nei casi di decesso, malattia o infortunio.

Anche nel particolare caso della risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, riscontrata dalla commissione medica di verifica, spetta al dipendente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute.

Nella dichiarazione congiunta n. 2 allegata al nuovo CCNL 2019/21 è stato chiarito quanto segue:

“In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1 (Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012”.

Ferie del personale con contratto a tempo determinato

La disciplina di riferimento relativa alle ferie del personale scolastico con contratto a tempo determinato (supplenza breve e saltuaria o contratto fino al 30 giugno) è contenuta nell’art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Monetizzazione delle ferie non godute

Per il personale non di ruolo, le ferie saranno monetizzate all’atto della cessazione del contratto calcolando i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie, sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, che ha così disposto: **“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l’art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all’art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa**

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2005 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell’Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto ne allegnerà una specifica.

verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”.

Interruzione delle ferie

Le ferie potranno essere interrotte in tre casi:

- in caso di malattia del dipendente superiore ai 3 giorni: il lavoratore dovrà tempestivamente informare la scuola dell'insorgenza della malattia;
- in caso di ricovero ospedaliero del dipendente: il lavoratore dovrà tempestivamente informare la scuola dell'insorgenza ricovero;
- in caso di revoca delle ferie per motivi di servizio: il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, e al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Periodi di ferie dei docenti

Per tutti i docenti (di ruolo e non) è possibile fruire delle ferie maturate nei seguenti periodi:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e/o per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato);
- in aggiunta a tali periodi e solo per i docenti di ruolo o con contratto al 31 agosto, dal 1° luglio al 31 agosto;
- durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, **per un totale di 6 giorni di ferie** che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione.

Periodo di sospensione delle lezioni

La Cassazione, in diverse pronunce ha chiarito che, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento; si precisa che è pertanto possibile per il Dirigente scolastico richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini.

Richiesta delle ferie

La richiesta di ferie deve essere formulata dal lavoratore tramite Argo Software su apposito modello predisposto da questo Istituto scolastico.

Le ferie devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Santa Russo



Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2005 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne alleggerà una specifica.